

Como, 8.4.2022

INFORMATIVA N. 17/2022

DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”) Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 28.3.2022 n. 25

INDICE

1. Premessa.....	pag. 2
2. Estensione ai bilanci 2021 e 2022 della sospensione degli ammortamenti.....	pag. 2
3. Rinuncia agli effetti della rivalutazione dei beni d'impresa.....	pag. 2
3.1 Ambito soggettivo.....	pag. 3
3.2 Ambito oggettivo.....	pag. 3
4. Rottamazione dei ruoli – Proroga delle rate.....	pag. 3
5. Cessione dei crediti d'imposta relativi alle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura per le detrazioni edilizie.....	pag. 3
5.1 Disciplina transitoria.....	pag. 3
5.2 Divieto di cessione parziale dei crediti d'imposta.....	pag. 4
6. Indicazioni del CCNL per la fruizione delle detrazioni edilizie.....	pag. 4
7. Detrazioni edilizie – Responsabilità penale del tecnico abilitato alle asseverazioni.....	pag. 4
8. Proroga del termine per la trasmissione della comunicazione delle opzioni relative alle detrazioni edilizie.....	pag. 4
9. Messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al 2021 – Proroga.....	pag. 5
10. Proroga per l'utilizzo del c.d. “bonus terme”.....	pag. 5
11. Integrazione della classificazione ATECO 2007.....	pag. 5
12. Banca dati delle locazioni – Comunicazione di dati al Ministero del Turismo.....	pag. 5

1 PREMESSA

Con il c.d. decreto “Sostegni-ter” sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge.

2 ESTENSIONE AI BILANCI 2021 E 2022 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

E' prevista la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 e 2022, senza alcuna limitazione.

A fronte della sospensione, sono previsti l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

Ambito di applicazione

La proroga segue a quelle previste (per i soli bilanci 2021):

- dalla legge di bilancio 2022, la quale era limitata ai soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento;
- dal DL 228/2021 convertito (c.d. “Milleproroghe”).

Il DL in commento convertito ha confermato l'assenza di qualsivoglia limitazione in ordine all'ambito di applicazione della proroga.

Peraltro, l'estensione non risulta più collegata (almeno testualmente) agli effetti della pandemia.

La sospensione sembra, quindi, possibile, nei bilanci 2021 e 2022, sia per i soggetti che se ne sono avvalsi in precedenza, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune, sia per i soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza.

3 RINUNCIA AGLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

E' stata prevista la possibilità di revocare anche civilisticamente gli effetti della rivalutazione dei beni d'impresa operata nel bilancio 2020 con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%.

Tale opzione si affianca alle tre già introdotte dalla Legge di bilancio 2022:

- deduzione dei maggiori valori dei marchi e dell'avviamento in misura non superiore ad un cinquantesimo per ciascun periodo d'imposta;
- mantenimento del periodo di ammortamento fiscale dei marchi e dell'avviamento in 18 anni, dietro il pagamento di una ulteriore imposta sostitutiva (a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione);
- revoca, anche parziale, degli effetti fiscali della rivalutazione operata con conseguente diritto al rimborso o alla compensazione dell'imposta sostitutiva del 3% pagata.

3.1 AMBITO SOGGETTIVO

La revoca civilistica della rivalutazione si rivolge ai soggetti che decidono di rinunciare anche agli effetti fiscali dell'operazione. In pratica, è possibile, alternativamente:

- rinunciare agli effetti fiscali della rivalutazione, mantenendo però nel bilancio i maggiori valori dei beni;
- rinunciare anche agli effetti civilistici della rivalutazione, eliminando dal bilancio sia i maggiori valori dei beni, sia la riserva costituita in contropartita nel passivo.

3.2 AMBITO OGGETTIVO

Il punto è dubbio. Non risulta, infatti, chiaro se la rinuncia agli effetti della rivalutazione riguardi solo i marchi e l'avviamento, ovvero anche gli altri beni (es. immobili, impianti, ecc.) rivalutati.

4 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI - PROROGA DELLE RATE

Le rate da rottamazione dei ruoli (inclusa la rottamazione per dazi doganali e IVA all'importazione) e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, possono essere pagate entro:

- il 30.4.2022, se scadute nel 2020;
- il 31.7.2022, se scadute nel 2021;
- il 30.11.2022, se scadute o in scadenza nel 2022.

Prima, erano state posticipate varie volte le rate scadute nel corso del 2020 e del 2021, che, in base all'ultima modifica, avrebbero dovuto essere pagate entro il 9.12.2021.

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, ma si applica la tolleranza dei cinque giorni per il tardivo versamento.

5 CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI ALLE OPZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA PER LE DETRAZIONI EDILIZIE

In sede di conversione del DL in commento è stata modificata la disciplina in materia di cessione dei crediti d'imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, secondo la quale:

- il beneficiario della detrazione e il fornitore che ha applicato lo "sconto sul corrispettivo" possono cedere il credito d'imposta a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione);
- successivamente, possono essere disposte due ulteriori cessioni, ma soltanto a cessionari che rientrino nel perimetro dei c.d. "soggetti vigilati".

I "soggetti vigilati" che possono essere cessionari delle "cessioni successive alla prima" sono:

- le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'apposito albo;
- le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'apposito albo;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

5.1 DISCIPLINA TRANSITORIA

I crediti d'imposta relativi ad opzioni comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate sino al 16.2.2022 (o al 6.3.2022 per il "bonus barriere architettoniche 75%"), a prescindere dal numero di cessioni di cui sono già stati oggetto (nessuna o molteplici), possono essere ceduti ancora una volta, a favore di qualsiasi terzo cessionario, ivi comprese banche e intermediari finanziari.

Con la risposta del 17.3.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'interpretazione della disposizione favorevole al contribuente, precisando, tra l'altro, che il credito può essere ceduto ancora una volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati" (ossia "vigilati") qualora vi siano stati:

- prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022;
- cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022.

5.2 DIVIETO DI CESSIONE PARZIALE DEI CREDITI D'IMPOSTA

Sono vietate le cessioni parziali dei crediti d'imposta, anche successive alla prima, relative a comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate dall'1.5.2022.

6 INDICAZIONI DEL CCNL PER LA FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI EDILIZIE

In sede di conversione del DL in commento è stata introdotta la norma secondo cui i benefici relativi al superbonus 110%, nonché quelli previsti per il c.d. "bonus mobili", per il c.d. "bonus verde" e per il c.d. "bonus facciate", possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.

Il contratto collettivo applicato deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Tale disposizione si applica soltanto ai lavori edili che congiuntamente:

- siano compresi nell'Allegato X al DLgs. 81/2008;
- siano di importo superiore a 70.000,00 euro;
- vengano avviati successivamente al 27.5.2022.

Visto di conformità

Il professionista che rilascia il visto di conformità deve verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato:

- nell'atto di affidamento dei lavori;
- nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

7 DETRAZIONI EDILIZIE - RESPONSABILITÀ PENALE DEL TECNICO ABILITATO ALLE ASSEVERAZIONI

Viene ora disciplinata la responsabilità penale del tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121 del medesimo DL 34/2020.

La nuova norma stabilisce che costui possa essere punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000,00 a 100.000,00 euro, se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

8 PROROGA DEL TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI RELATIVE ALLE DETRAZIONI EDILIZIE

E' prorogato dal 7.4.2022 al 29.4.2022 il termine entro cui deve essere trasmessa la comunicazione delle opzioni per il c.d. sconto in fattura o la cessione del credito, relative alle detrazioni edilizie, in riferimento:

- alle spese sostenute nel 2021;
- alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

9 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE RELATIVE AL 2021 - PROROGA

Viene differito al 23.5.2022, in luogo dell'originario 30.4.2022, il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate è tenuta a rendere disponibili telematicamente le dichiarazioni dei redditi precompilate relative al periodo d'imposta 2021 (modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022).

La proroga è stata introdotta a seguito del suddetto differimento al 29.4.2022 del termine di invio della comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

10 PROROGA PER L'UTILIZZO DEL C.D. "BONUS TERME"

E' stabilito che i buoni per l'acquisto di servizi termali, non fruiti alla data dell'8.1.2022, sono utilizzabili entro la data del 30.6.2022 (in luogo del precedente termine del 31.3.2022).

11 INTEGRAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

E' disposta l'integrazione della classificazione ATECO 2007 al fine di identificare con maggior precisione:

- le imprese operanti nel settore dei matrimoni, degli eventi privati e delle attività connesse;
- i settori merceologici in cui operano gli incaricati alla vendita diretta a domicilio.

All'attuazione di tali disposizioni provvede l'ISTAT, entro il 27.6.2022.

12 BANCA DATI DELLE LOCAZIONI - COMUNICAZIONE DI DATI AL MINISTERO DEL TURISMO

E' previsto che i dati risultanti dalle comunicazioni di occupazione ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS siano resi disponibili dal Ministero dell'Interno al Ministero del Turismo secondo le modalità indicate dal DM 11.11.2020 (che ha stabilito le modalità e i termini di comunicazione di tali dati all'Agenzia delle Entrate e ai Comuni).

Banca dati delle strutture ricettive

Ricordiamo che è stata istituita, presso il Ministero del Turismo, una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi.

A tal fine, le strutture ricettive devono essere identificate mediante un codice alfanumerico (c.d. "codice identificativo") da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

E' ora previsto che il Ministero dell'Interno fornisca al Ministero del Turismo (oltre che all'Agenzia delle Entrate, che, poi, li condivide con i Comuni) i dati relativi alle locazioni risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, effettuate secondo le stesse modalità con cui i medesimi dati sono forniti all'Agenzia delle Entrate.

Studio Gorini s.r.l.